

GESTIONE DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE

**Aggiornamento alla Nota MI n. 2692 del 7 settembre 2021
e al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**

Normativa di riferimento

- Legge 3 maggio 1999, n. 124;
- D.M. 13 giugno 2007, n. 131;
- O.M. 10 luglio 2020, n. 60;
- O.M. 5 agosto 2020, n. 83;
- Nota MI n. 26841 del 5 settembre 2010;
- D.L. 8 settembre 2020, n. 111;
- Nota MI n. 2692 del 07-09-2021;
- D. Lgs. 297/94 T.U.

Glossario

GAE: le graduatorie permanenti (art. 401 TU) trasformate in Graduatorie a Esaurimento ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296DEL

GPS: graduatorie provinciali per le supplenze

MAD: messa a disposizione

Le tipologie di supplenze

- 1) **Supplenze annuali:** per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (termine 31 agosto).
- 2) **Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche:** per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (termine 30 giugno).
- 3) **Supplenze temporanee:** per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

Il procedimento di attribuzione

L'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2021/22 avviene sulla base dell'O.M. 60/2020. **Le graduatorie di istituto** vigenti per il triennio precedente (2017/18 - 2018/19 - 2019/2020) non sono più utilizzabili, **ad eccezione di quelle della prima fascia**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 399 c. 3 del TU i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2020/21 NON possono chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica, né ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso se non dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità (fatte salve le eccezioni previste dal medesimo articolo).

Il destinatario della supplenza **è individuato:**

- dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS;

- **dal dirigente scolastico** nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto; in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e delle graduatorie delle istituzioni viciniori, il dirigente ricorre alle MAD; le MAD possono essere presentate solo da aspiranti NON inclusi in nessuna graduatoria.

Il contratto è sempre stipulato dal dirigente scolastico.

Verifiche dei titoli

Il dirigente della scuola presso la quale il supplente stipula il primo contratto **nel periodo di vigenza delle graduatorie** effettua tempestivamente i controlli.

Il dirigente scolastico comunica l'esito della verifica all'ufficio competente che li convalida e ne dà comunicazione all'interessato.

In caso di esito negativo il dirigente scolastico comunica all'ufficio la circostanza, ai fini delle esclusioni (per mancanza del titolo di accesso e in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità).

Modalità di convocazione e individuazione degli aspiranti docenti per conferimento delle supplenze brevi e temporanee

Il dirigente scolastico conferisce supplenze brevi e saltuarie per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e solo dopo aver provveduto alla sostituzione mediante ricorso a docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Utilizzando la procedura informatica, le istituzioni scolastiche procedono:

- alla convocazione dei soli aspiranti in graduatoria parzialmente occupati o totalmente inoccupati;
- acquisiscono la disponibilità ad accettare la proposta di contratto;
 - **NB la proposta deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore nel caso di supplenze pari o superiori a 30 giorni.**

Per le informazioni da riportare nella comunicazione relativa alla proposta di assunzione si rimanda a quanto previsto dettagliatamente nell'art. 13, comma 4 dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60.

Se la graduatoria di istituto è esaurita si utilizzano le graduatorie delle scuole vicine.

Nel caso in cui l'orario di insegnamento sia **strutturato su più scuole**, ciascuna istituzione scolastica procede alla sostituzione **per le ore di rispettiva competenza**.

Non si procede a nomina del supplente per i posti di potenziamento a eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente titolare.

Per le sostituzioni dei docenti assenti fino a dieci giorni il dirigente scolastico può utilizzare personale dell'organico dell'autonomia.

Gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore **che non concorrono a costituire cattedre o posto orario** sono attribuiti dal dirigente scolastico nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai docenti dell'organico dell'autonomia, come ore aggiuntive all'orario d'obbligo fin ad un massimo di 24 ore.

- **NB i posti in "organico Covid", anche se pari o inferiori alle sei ore, devono essere attribuiti a docenti individuati dalle graduatorie di istituto (anche per eventuale completamento di cattedra per docenti individuati sulle medesime graduatorie di istituto).**

Gestione della supplenza

In caso di assenza del titolare **in un'unica soluzione** per almeno **sette giorni prima** di un periodo di sospensione delle lezioni e **fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi** alla ripresa delle lezioni (CCNL 29/11/2007 all'art. 40, comma 3 per il personale docente e 60, commi 1 e 2 per il personale ATA) il contratto con il supplente **copre tutta la durata dell'assenza**. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare.

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare, ne consegua un altro **intervallato** da un periodo di sospensione delle lezioni, **il supplente già in servizio è confermato e il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni** (art. 13, comma 12 dell'O.M. 60/2020).

Al supplente cui è conferita una supplenza a orario non intero, in caso di assenza di posti interi, spetta il completamento nei limiti dell'orario obbligatorio. Il completamento è possibile anche mediante frazionamento orario della disponibilità fatta salva l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, con i limiti definiti dal comma 21 dell'art. 13 dell'O.M. 60/2020.

Nell'ipotesi in cui l'incarico di supplenza possa prevedere il rientro anticipato del titolare (ad esempio nei casi di assenza per congedo biennale, per gravidanza a rischio ecc), il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto ma richiede l'indicazione delle cause che comportano detta risoluzione (vedasi SCU_110_Orientamento Applicativo del 25 marzo 2020).

Sostituzione del personale dell'“organico Covid”

Il personale assunto sulla base dell'art. 58 4-ter del D.L. 73/2021 come modificato in sede di conversione dalla L. 106 del 23 luglio 2021 (“organico Covid” - per l'a.s. 2021/2022), **può essere sostituito fin dal primo giorno di assenza**, ove non sia possibile ricorrere a personale già in servizio presso l'istituzione scolastica (O.M. del 5 agosto 2020 n. 83, all'art. 3, comma 5).

Per la sostituzione di detto personale a ciascuna istituzione scolastica è assegnato dall'USR territorialmente competente uno specifico importo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Sostituzione di docenti assenti per quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, entrato in vigore il 22/10/2021, ha introdotto specifiche forme di tutela per il lavoratore dipendente fino al 31 dicembre 2021 (art. 9), riguardanti anche i casi di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

Si rimanda per l'approfondimento sul tema al documento di ANP consultabile al [link](#)